
Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA)

del 24 ottobre 2006 (stato 1 aprile 2025)

emanata dal Governo il 24 ottobre 2006

visti l'art. 49 della Costituzione cantonale ¹⁾ e l'art. 24 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione²⁾

1. Governo

Art. 1 Luogo e giorno di seduta

¹ Di regola le sedute si tengono il martedì nella Residenza governativa a Coira.

Art. 1a * Conferenze telefoniche e videoconferenze

¹ Se le circostanze lo richiedono, le sedute del Governo possono essere tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza.

² In casi eccezionali motivati, i membri del Governo e il cancelliere che hanno un impedimento possono partecipare alle sedute del Governo in collegamento telefonico o video.

Art. 2 Insediamento durante il periodo di carica

¹ Il Governo fissa la data d'insediamento di un nuovo consigliere di Stato nominato in occasione di un'elezione sostitutiva.

Art. 3 Invio delle proposte

¹ I Dipartimenti devono inoltrare per iscritto alla Cancelleria dello Stato le loro proposte di decreto al più tardi due giorni lavorativi prima della seduta. Esse devono essere redatte nella forma nella quale verranno compilate dopo la decisione del Governo.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [170.300](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² Le proposte e i rapporti voluminosi o di grande portata, specialmente i disegni di messaggi a destinazione del Gran Consiglio e i disegni di ordinanze governative, devono essere inoltrati almeno una settimana prima della seduta in singoli esemplari ai consiglieri di Stato e al cancelliere.

Art. 4 Ordine del giorno

¹ In base alle comunicazioni dei Dipartimenti, la Cancelleria dello Stato allestisce un ordine del giorno per ogni seduta del Governo. Essa mette l'ordine del giorno immediatamente a disposizione dei consiglieri di Stato e del cancelliere.

Art. 5 Esposizione degli atti

¹ Gli atti delle sedute vengono esposti nella Residenza governativa per la presa in visione. Proposte e documenti chiave devono inoltre essere messi a disposizione in forma elettronica.

Art. 6 Rinvio di un affare, nuovo dibattito

¹ Il dibattito relativo a un affare viene rinviato se:

- a) ciò viene richiesto dal consigliere di Stato competente per l'affare;
- b) in caso di necessità di ulteriori chiarimenti o per altri motivi importanti, se lo decide la maggioranza dei consiglieri di Stato.

² Il Governo può ritornare su un decreto, se esso non è ancora stato recapitato e se la maggioranza dei consiglieri di Stato accoglie la richiesta di nuovo dibattito.

Art. 7 Protocollo

¹ Nel protocollo sono riportati i decreti governativi.

² Nel protocollo non è permesso indicare il rapporto dei voti.

³ Ogni consigliere di Stato ha il diritto di far registrare a protocollo la sua opinione divergente da quella della maggioranza.

Art. 8 Compilazione e firma

¹ I decreti vengono compilati dalla Cancelleria dello Stato.

² La compilazione dei decreti destinata al protocollo, una volta munita di timbro, viene firmata di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla legge sulla firma elettronica (FiEle)³⁾ dal presidente del Governo e dal cancelliere. *

³ Per la riproduzione elettronica o meccanica della compilazione dei decreti, la firma può essere apposta con un timbro facsimile, se non è imperativamente prescritta la firma autografa. *

³⁾ RS [943.03](#)

2. Amministrazione cantonale

Art. 9 Articolazione e denominazione

¹ L'Amministrazione cantonale si articola come segue:

- a) Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
- b) Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità
- c) Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente
- d) Dipartimento delle finanze e dei comuni
- e) * Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità
- f) Cancelleria dello Stato quale organo di coordinamento

Art. 10 Settori di competenza dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

¹ I settori di competenza dei singoli Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato vengono fissati dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza.

Art. 11 Struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

¹ La struttura organizzativa dei Dipartimenti in uffici e unità organizzative ad essi equiparate, nonché della Cancelleria dello Stato viene fissata dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza. L'ulteriore organizzazione viene stabilita dal direttore del Dipartimento rispettivamente dal cancelliere.

Art. 12 Diritto di firma 1. Nei Dipartimenti

¹ I direttori dei Dipartimenti hanno il diritto di firma per il settore di competenza di un Dipartimento.

² Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

³ In caso di impedimento del direttore, le decisioni e le decisioni su ricorso del Dipartimento vengono firmate dal consigliere di Stato supplente o, se anch'esso è impedito, da un altro consigliere di Stato.

Art. 13 2. Negli uffici

¹ I capi ufficio hanno diritto di firma per il settore di competenza di un ufficio o di un'unità organizzativa ad esso equiparata.

² Per determinati settori specifici essi possono stabilire ulteriori diritti di firma.

Art. 14 3. Forma di delega della firma, presa in visione pubblica

¹ La delega del diritto di firma deve avvenire sotto forma di una descrizione generale.

² Su richiesta, agli esterni deve essere consentita la presa in visione dei documenti relativi alla delega di firma.

Art. 15 Forme di firma

1. Decisioni singole e decisioni su ricorso

¹ Decisioni singole e decisioni su ricorso devono di regola essere firmate di proprio pugno o con una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle⁴⁾. *

² La firma può venire apposta con un timbro facsimile: *

- a) * in casi particolari, segnatamente in caso di urgenza o se decisioni singole vengono emanate in gran numero;
- b) * in caso di decisioni di prima istanza che accolgono integralmente la richiesta delle parti e non ledono diritti di terzi.

Art. 16 2. Decisioni collettive

¹ Decisioni che vengono emanate in gran numero in via elettronica o meccanica possono essere firmate con un timbro facsimile o non recare alcuna firma. *

Art. 16a * Scambi interni all'Amministrazione

¹ Nei casi in cui è richiesta una firma autografa negli scambi interni all'Amministrazione può essere utilizzata anche una firma elettronica qualificata conformemente alla FiEle⁵⁾.

3. Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto previgente

¹ I seguenti atti normativi vengono abrogati:

- a) Decreto concernente l'assegnazione dei settori specifici ai dipartimenti del 15 dicembre 1986⁶⁾;
- b) Ordinanza sul diritto di firma per decisioni e decisioni su gravame nei Dipartimenti e negli uffici del 31 gennaio 1995⁷⁾.

Art. 18 Modifica del diritto previgente

¹ Le modifiche delle ordinanze sono disciplinate nell'appendice 2⁸⁾.

⁴⁾ RS [943.03](#)

⁵⁾ RS [943.03](#)

⁶⁾ AGS 1986, 1740 e modifiche secondo indice AGS; CSC 170.325

⁷⁾ AGS 1995, 3274; CSC 170.600

⁸⁾ Non pubblicata nel CSC; AGS 2006, FUC 4280

Art. 19 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁹⁾¹⁰⁾.

⁹⁾ [CSC 170.300](#)

¹⁰⁾ 1° gennaio 2007

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
24.10.2006	01.01.2007	atto normativo	prima versione	-
30.06.2015	01.01.2016	Allegato 1	contenuto modificato	2015-021
26.09.2017	01.01.2018	Allegato 1	contenuto modificato	2017-035
27.02.2018	01.03.2018	Allegato 1	contenuto modificato	2018-004
17.09.2019	01.10.2019	Allegato 1	contenuto modificato	2019-021
20.01.2020	01.04.2020	Art. 9 cpv. 1, e)	modifica	2020-001
20.01.2020	01.04.2020	Allegato 1	contenuto modificato	2020-001
21.12.2021	01.01.2022	Allegato 1	contenuto modificato	2021-048
22.11.2022	01.01.2023	Art. 1a	introduzione	2022-039
05.03.2024	01.04.2024	Art. 8 cpv. 2	modifica	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 8 cpv. 3	modifica	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 15 cpv. 1	modifica	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 15 cpv. 2	modifica	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 15 cpv. 2, a)	introduzione	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 15 cpv. 2, b)	introduzione	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 16 cpv. 1	modifica	2024-008
05.03.2024	01.04.2024	Art. 16a	introduzione	2024-008
26.11.2024	01.12.2024	Allegato 1	contenuto modificato	2024-047
18.02.2025	01.04.2025	Allegato 1	contenuto modificato	2025-022

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	24.10.2006	01.01.2007	prima versione	-
Art. 1a	22.11.2022	01.01.2023	introduzione	2022-039
Art. 8 cpv. 2	05.03.2024	01.04.2024	modifica	2024-008
Art. 8 cpv. 3	05.03.2024	01.04.2024	modifica	2024-008
Art. 9 cpv. 1, e)	20.01.2020	01.04.2020	modifica	2020-001
Art. 15 cpv. 1	05.03.2024	01.04.2024	modifica	2024-008
Art. 15 cpv. 2	05.03.2024	01.04.2024	modifica	2024-008
Art. 15 cpv. 2, a)	05.03.2024	01.04.2024	introduzione	2024-008
Art. 15 cpv. 2, b)	05.03.2024	01.04.2024	introduzione	2024-008
Art. 16 cpv. 1	05.03.2024	01.04.2024	modifica	2024-008
Art. 16a	05.03.2024	01.04.2024	introduzione	2024-008
Allegato 1	30.06.2015	01.01.2016	contenuto modificato	2015-021
Allegato 1	26.09.2017	01.01.2018	contenuto modificato	2017-035
Allegato 1	27.02.2018	01.03.2018	contenuto modificato	2018-004
Allegato 1	17.09.2019	01.10.2019	contenuto modificato	2019-021
Allegato 1	20.01.2020	01.04.2020	contenuto modificato	2020-001
Allegato 1	21.12.2021	01.01.2022	contenuto modificato	2021-048
Allegato 1	26.11.2024	01.12.2024	contenuto modificato	2024-047
Allegato 1	18.02.2025	01.04.2025	contenuto modificato	2025-022

Allegato 1: Settori di competenza e articolazione dei Dipartimenti (art. 10 e 11)

(Stato 1° aprile 2025)

1. Settori di competenza dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

1.1. DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ

1.1.1. Economia

- a) Registro fondiario
 - vigilanza del registro fondiario
 - diritto fondiario rurale
 - acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- b) Registro di commercio
- c) Agricoltura
 - misure agricole
 - misure di promozione cantonali
 - miglioramento delle strutture e sviluppo delle aree rurali
 - formazione e consulenza agraria (Plantahof)
- d) Geoinformazione e misurazione ufficiale
- e) Epizootie, protezione degli animali, derrate alimentari, prodotti chimici e tabacco
- f) Industria, arti e mestieri e lavoro
 - condizioni di lavoro
 - assicurazione contro la disoccupazione e servizio di collocamento
 - ispettorato del lavoro (protezione della salute, sicurezza sul lavoro)
 - approvvigionamento economico del Paese
 - indicazione dei prezzi e credito al consumo
- g) Turismo
 - misure di promozione
 - sport sulla neve e guide di montagna
- h) Economia
 - misure di promozione

- sviluppo della piazza economica
- sviluppo regionale
- mantenimento imprese attive e nuovi insediamenti
- i) Statistica e registri
- j) Sviluppo del territorio
 - politica cantonale d'assetto del territorio
 - pianificazioni direttrici e delle utilizzazioni
 - vigilanza sulla costruzione e pianificazione comunali
 - costruire fuori dalle zone edificabili
- k) Costruzione di abitazioni e locazione
- l) Impianti a fune
- m) Questioni europee e commercio mondiale

1.1.2. Socialità

- a) Assistenza sociale
 - aiuto personale
 - aiuto materiale
 - affiliazione
 - vigilanza sugli istituti per bambini
 - integrazione di adulti disabili
 - questioni familiari
 - aiuto alle vittime/protezione dell'infanzia
 - aiuto ai tossicodipendenti
 - coordinamento contro la violenza domestica
- b) Assicurazioni sociali
 - Cassa di compensazione AVS
 - Ufficio AI
 - Cassa di compensazione per gli assegni familiari

1.2. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, SICUREZZA E SANITÀ

1.2.1. Giustizia

- a) Giustizia
 - affari giudiziari
 - istruzione e azione penali
 - questioni costituzionali generali
- b) Diritto ed esecuzione penali
 - diritto penale generale
 - esecuzione pene e misure
- c) Diritto di cittadinanza e diritto civile
 - naturalizzazioni
 - stato civile
 - cambiamenti del nome

- adozioni
 - diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti
- d) Avvocatura e notariato

1.2.2. Sicurezza

- a) Polizia cantonale
- compiti generali di polizia
 - polizia stradale
 - polizia criminale
 - polizia di pubblica sicurezza
- b) Diritto degli stranieri
- polizia degli stranieri
 - integrazione
 - asilo
- c) Passaporti e patenti
- d) Sorveglianza di polizia sui giochi di piccola estensione
- e) Verificazioni e misurazioni
- f) Circolazione stradale
- imposte di circolazione
 - esami di guida e collaudo di veicoli
 - permessi speciali
 - misure amministrative
- g) Navigazione
- h) Assicurazione fabbricati
- Assicurazione fabbricati
 - danni della natura
- i) Polizia del fuoco
- prevenzione incendi
 - lotta antincendio
- j) Militare
- Comando di circondario
- k) Protezione della popolazione
- l) Protezione civile
- costruzioni
 - formazione
- m) Protezione dei dati
- n) Cooperazione cantonale per la sicurezza
- Stato maggiore di condotta cantonale
 - Stati maggiori comunali di direzione

1.2.3. Sanità

- a) Case per anziani e di cura
- sussidi
 - pianificazione

- b) Sepolture
- c) Stupefacenti
- d) Promozione della salute e prevenzione
- e) Polizia sanitaria
 - vigilanza
 - autorizzazioni
- f) Tutela della salute
- g) Medicamenti
- h) Assicurazione malattia
 - riduzione dei premi
 - obbligo di assicurazione
 - tariffe
 - autorizzazione dei fornitori di prestazioni e vigilanza sugli stessi
- i) Cliniche psichiatriche
 - sussidi
 - pianificazione
- j) Cliniche di riabilitazione
 - sussidi
 - pianificazione
- k) Servizio di salvataggio
- l) Servizio medico scolastico
- m) Servizio dentario scolastico
- n) Ospedali
 - sussidi
 - pianificazione
- o) Spitex

1.3. DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1.3.1. Educazione

- a) Scuola popolare e istruzione scolastica speciale
- b) Scuole medie e formazione terziaria
- c) Formazione professionale e orientamento professionale
- d) Sport e promozione dello sport

1.3.2. Cultura

- a) Cultura e promozione delle lingue
- b) Archeologia e Servizio monumenti
- c) Archivio di Stato e Biblioteca cantonale
- d) Musei cantonali

1.3.3. Protezione dell'ambiente

- a) Natura e paesaggio
- b) Acque e acque di scarico
- c) Rifiuti, estrazione di inerti e suolo
- d) Aria, rumore, radiazioni e clima
- e) Prevenzione degli incidenti rilevanti e servizio avarie

1.4. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEI COMUNI

1.4.1. Finanze

- a) Politica finanziaria
- b) Controllo delle finanze
- c) Amministrazione delle finanze
 - finanze e contabilità
 - tesoreria
 - vigilanza sulle fondazioni
 - assicurazioni
 - servizio specializzato UICM
 - public corporate governance
- d) Personale
- e) Cassa pensioni
- f) Imposte
 - esecuzione della legge cantonale sulle imposte
 - esecuzione dell'imposta federale diretta
 - legislazione (imposte generali)
 - imposte comunali
 - gratuito patrocinio (presa di posizione prima della concessione, nonché obbligo di rimborso in procedure amministrative, civili e penali)
- g) Informatica
- h) Valutazioni immobiliari
- i) Amministrazione digitale

1.4.2. Comuni

- a) Vigilanza sui comuni
- b) Riforma dei comuni
- c) Perequazione finanziaria per i comuni

1.5. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, ENERGIA E MOBILITÀ

1.5.1. Costruzioni

- a) Costruzione e manutenzione strade
 - progettazione
 - manutenzione delle strade
 - direzione generale dei lavori
 - acquisto terreni e amministrazione
- b) Opere idrauliche (protezione contro le piene)
- c) Edilizia
 - progetti di costruzione
 - gestione di immobili

1.5.2. Acqua ed energia

- a) Sfruttamento della forza idrica
- b) Sfruttamento dell'energia e consulenza energetica¹⁾
- c) Approvvigionamento energetico

1.5.3. Trasporti

- a) Politica coordinata dei trasporti
- b) Trasporti pubblici
 - ferrovie
 - autobus
- c) Traffico non motorizzato
- d) Traffico aereo

1.5.4. Foreste e pericoli naturali

- a) Gestione forestale multifunzionale
 - bosco di protezione
 - spazio vitale
 - sfruttamento del legno
 - pianificazione e allacciamenti
- b) Gestione dei pericoli naturali
- c) Conservazione del bosco
- d) Organizzazione forestale e istruzione

1.5.5. Caccia, pesca, protezione degli spazi vitali e delle specie

- a) Vigilanza sulla caccia
- b) Pianificazione della caccia

¹⁾ Nuova denominazione "Efficienza energetica", cfr. DG n. 630 del 22 maggio 2007

- c) Cura della selvaggina
- d) Vigilanza sulla pesca
- e) Gestione della pesca
- f) Attività di pesca
- g) Protezione degli spazi vitali e delle specie

1.6. CANCELLERIA DELLO STATO

- a) Servizi generali di stato maggiore per il Governo
- b) Sostegno al Governo nella direzione
- c) Servizio d'informazione per il Governo
- d) Coordinamento delle relazioni esterne
- e) Diritti politici
- f) Servizio traduzioni per il Governo e l'Amministrazione cantonale
- g) Legislazione formale
- h) Protezione dei dati (organo di sorveglianza)
- i) Servizi centrali (servizio postale, servizio stampati e materiale, legalizzazioni)
- j) Servizio protocollare per incontri del Governo

2. Articolazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

2.1. DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA PUBBLICA E SOCIALITÀ

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio
- c) Plantahof
- d) Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- e) Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali
- f) Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
- g) Ufficio dell'economia e del turismo
- h) Ufficio per lo sviluppo del territorio
- i) Ufficio del servizio sociale

Al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità è attribuito:

- Istituto delle assicurazioni sociali

2.2. DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, SICUREZZA E SANITÀ

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ufficio per l'esecuzione giudiziaria
- c) Polizia cantonale
- d) Ufficio della migrazione e del diritto civile
- e) Ufficio della circolazione
- f) Ufficio del militare e della protezione civile
- g) Ufficio dell'igiene pubblica
- h) Procura pubblica
- i) Autorità di protezione dei minori e degli adulti

Al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità sono attribuiti:

- a) Servizi psichiatrici dei Grigioni
- b) Assicurazione fabbricati

2.3. DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, CULTURA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento (incl. Ufficio di coordinamento per le pari opportunità)
- b) Ufficio per la scuola popolare e lo sport
- c) Ufficio della formazione medio-superiore
- d) Ufficio della formazione professionale
- e) Ufficio della cultura
- f) Ufficio per la natura e l'ambiente

Al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente sono attribuiti:

- a) Centro di formazione in campo sanitario e sociale
- b) Alta scuola pedagogica
- c) Scuola universitaria professionale dei Grigioni

2.4. DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEI COMUNI

Il Dipartimento delle finanze e dei comuni si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento (incl. unità di gestione Amministrazione digitale)
- b) Ufficio per le valutazioni immobiliari
- c) Amministrazione delle finanze
- d) Ufficio del personale
- e) Amministrazione delle imposte
- f) Ufficio d'informatica
- g) Ufficio per i comuni
- h) Controllo delle finanze (attribuito dal punto di vista amministrativo)

Al Dipartimento delle finanze e dei comuni sono attribuiti:

- a) Cassa pensioni dei Grigioni¹
- b) Banca Cantonale Grigione²

2.5. DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, ENERGIA E MOBILITÀ

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità si articola come segue:

- a) Segretariato del Dipartimento
- b) Ufficio edile
- c) Ufficio dell'energia e dei trasporti
- d) Ufficio tecnico
- e) Ufficio foreste e pericoli naturali
- f) Ufficio per la caccia e la pesca

Al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è attribuito:

- Centro di formazione forestale Maienfeld

2.6. CANCELLERIA DELLO STATO

La Cancelleria dello Stato si articola come segue:

¹ Rettifica informale secondo l'art. 12 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (CSC 180.100)

² Rettifica informale secondo l'art. 12 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (CSC 180.100)

170.310-A1

- a) Sostegno alla direzione
- b) Servizi generali
- c) Segreteria Direzione della Cancelleria
- d) Segreteria del Gran Consiglio

Alla Cancelleria dello Stato è attribuito:

- Servizio di vigilanza sulla protezione dei dati